

RILASCIO DELL'ISEEU PARIFICATO PER GLI STUDENTI CON REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO

Si segnala che per il rilascio dell'ISEEU PARIFICATO, gli studenti con reddito prodotto all'estero devono contattare il

CAF CISL LOMBARDIA Via Gerolamo Vida 10 telefono 02/89355100

Oppure scrivere all'indirizzo email :

unisr@sicil.eu

Oppure tramite il portale servizi disponibile al link

<https://portale.cafcislombardia.it/>

Registrandosi con la propria email sul portale e aprendo un ticket per la richiesta

Una volta registrati sul portale sarà possibile:

accedere alle istruzioni per inviare la richiesta

vedere la lista della documentazione necessaria per l'emissione dell'ISEEU

seguire l'andamento della propria richiesta

e presentare la seguente documentazione originale **rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio:**

- attestazione composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia; il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019. Qualora nel corso del 2019 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre 2019 ad uso abitazione con l'indicazione dei metri quadrati (valutati 500,00 € al mq.); il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia. Qualora nel 2019 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2019 (**conti correnti**, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

Inoltre, devono presentare:

- eventuale documentazione per redditi e patrimoni (per esempio conti correnti) posseduti in Italia.
- MATRICOLA;
- CODICE FISCALE: gli studenti che non ne siano ancora in possesso dovranno inviarlo al CAF successivamente, non appena lo avranno ottenuto.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti "**Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo**" di cui al Decreto Miur n. 62 del 06 maggio 2020:

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor- Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe;

La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.